

Art. 31

(Servizi sperimentali)

1. Il servizio sperimentale presenta caratteristiche diverse rispetto alle altre tipologie di servizi per la prima infanzia disciplinate dal presente regolamento ed è avviato solo a seguito della positiva valutazione di un progetto nel quale viene esplicitata:

- a) la descrizione del servizio offerto compresi i requisiti organizzativi e strutturali previsti, la sua differenziazione rispetto agli altri servizi per la prima infanzia, la domanda cui si intende rispondere anche in rapporto all'offerta di servizi esistenti nel territorio di riferimento;
- b) i titoli di studio posseduti dal personale educativo, all'interno del quale almeno un'unità presente durante l'orario di servizio deve essere in possesso del titolo di studio previsto per i nidi d'infanzia;
- c) la durata della sperimentazione, che non può essere comunque superiore ai 3 anni.

2. Il progetto di cui al comma 1 è presentato al Comune competente che, ai fini della sua valutazione, può avvalersi dell'organo tecnico di cui al comma 4-bis dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005, tenuto conto delle linee di indirizzo sui principi ed i criteri pedagogici di riferimento per le attività definite dal Comitato di coordinamento pedagogico di cui all'articolo 14 della legge regionale 20/2005, ove emanate.

2 bis. In deroga a quanto previsto al comma 2 il progetto di cui al comma 1, qualora sia predisposto con caratteristiche richieste da specifici atti di programmazione regionale, è presentato ai fini della sua valutazione alla Regione.**29**

3. Lo spazio destinato ai bambini deve avere una superficie interna netta di almeno mq 5 per bambino. Qualora il servizio preveda la somministrazione dei pasti, trovano applicazione l'articolo 3, comma 4, e l'articolo 6, comma 4.

4. A seguito della positiva valutazione del progetto di cui al comma 1, il servizio può essere avviato con le modalità di cui all'articolo 33, attestando il rispetto dei requisiti organizzativi e strutturali previsti nel progetto stesso.

5. Al termine della sperimentazione, il servizio, salvo quanto previsto dal comma 6, può continuare ad operare solo qualificandosi come nido d'infanzia o come servizio integrativo e rispettando i requisiti organizzativi e strutturali disciplinati dai Titoli I, II e III del presente regolamento. A tale scopo, il servizio è tenuto a presentare l'apposita segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 33, riferita alla nuova tipologia di servizio, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di sperimentazione.

6. Il servizio sperimentale, dopo la scadenza del termine di sperimentazione, può presentare un nuovo progetto di sperimentazione purché esso non abbia contenuto analogo o simile a quello già attivato ed esaurito.

Note

29 Comma aggiunto da art. 5, c. 1, DPR. 9/3/2017, n. 056/Pres. (B.U.R. 22/3/2017, n. 12).